

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 15, comma 7, il quale stabilisce che alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483* ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;
- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) e, in particolare, il Titolo VI, che disciplina la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
- visto l'articolo 35 del d.lgs. 368/1999, che stabilisce:
 - al comma 1 che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della Salute che, entro il 30 giugno del terzo anno, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione;
 - al comma 2, che il Ministero dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero globale dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43 del medesimo d.lgs. 368/1999, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;
- vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6) e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale stabilisce che la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna annualmente il fabbisogno di medici specialisti, di medici di medicina generale e di professionisti sanitari nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, tenuto conto della programmazione regionale in materia di sanità e delle carenze di professionalità specialistiche, nonché della rilevazione del fabbisogno di personale sanitario effettuata ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 368/1999;
- considerato che, al fine dell'adozione degli atti di competenza dei suddetti Ministeri, con nota dell'11 aprile 2017 (prot. n. 13418/ass), il Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha inviato al Ministero della Salute, per il tramite del Coordinamento tecnico della Commissione Salute, la rilevazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017-2020 (anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) effettuata ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. 368/1999, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, come da comunicazione di quest'ultima del 28 marzo 2017 (prot. n. 29201) e da successive integrazioni pervenute anche per le vie brevi;
- ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2019/2020, in conformità con quanto già definito per il triennio 2017-2020, il fabbisogno formativo di medici specialisti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, come indicato nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2019/2020
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
ematologia	2
geriatria	1
igiene e medicina preventiva	1
malattie dell'apparato cardiovascolare	1
medicina d'emergenza-urgenza	1
medicina interna	2
neurologia	1
oftalmologia	1
oncologia medica	3
patologia clinica e biochimica clinica	1
psichiatria	1
radiodiagnostica	1
reumatologia	1
scienza dell'alimentazione	1
totale	19

- visti altresì i seguenti articoli del d.lgs. 368/1999:
 - art. 37, che stabilisce che all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l'Università, dove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;
 - art. 39, che stabilisce che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso di studi, è corrisposto, dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione, un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa e da una parte variabile determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - art. 40, commi 3 e 5, che stabilisce che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni e che, durante tali periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del suddetto trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
- visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 febbraio 2015, n. 68, di concerto con il Ministero della Salute, recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, nonché la durata del corso di studi;
- visto, l'articolo 2, della legge regionale 11/2017, il quale prevede:
 - al comma 1, che la Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli di cui al Titolo VI, del d.lgs. 368/1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale;

- al comma 2, che la Giunta regionale determina annualmente le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione;
 - al comma 3, che per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula protocolli d'intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di area sanitaria di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture del Servizio Sanitario Regionale nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione; in attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede della scuola di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali;
 - al comma 4, che i contratti aggiuntivi regionali sono assegnati ai medici in possesso dei requisiti ivi previsti, che sono utilmente collocati nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione e che sottoscrivono, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione prescelta, presso la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
- visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2017, n. 130 recante il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", il quale stabilisce che alle scuole di specializzazione di area sanitaria si accede con concorso nazionale per titoli ed esami bandito, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del medesimo Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 368/1999;
 - considerato che occorre comunicare al Ministero dell'Istruzione e dell'Università i contratti di formazione specialistica, già opportunamente deliberati per tempo, da finanziare con risorse regionali, al fine dell'inserimento degli stessi nel prossimo bando di concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 (con inizio delle attività didattiche previsto presumibilmente per il mese di novembre 2020);
 - dato atto che con nota del 17 dicembre 2019 (prot. n. 5276/san) il Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario ha chiesto all'Azienda USL della Valle d'Aosta di indicare il fabbisogno formativo prioritario di medici specialisti per l'anno accademico 2019/2020, al fine del finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali previsti dall'art. 2 della legge regionale 11/2017;
 - dato atto che, con nota del 10 gennaio 2020 (prot. n. 2377), l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha comunicato il fabbisogno formativo prioritario di medici specialistici per l'anno accademico 2019/2020, come indicato nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2019/2020
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
igiene e medicina preventiva	1
medicina d'emergenza-urgenza	1
neurologia	1
oftalmologia	1
patologia clinica e biochimica clinica	1
psichiatria	1

radiodiagnostica	1
------------------	---

- dato atto che, con posta elettronica del 9 marzo 2020, l'ufficio competente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta il parere in merito ai contratti aggiuntivi regionali da attivare per l'anno accademico 2019/2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 11/2017;
- dato atto che, con posta elettronica del 12 marzo 2020, l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole al finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali sopraindicati;
- dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 19 marzo 2018 è stata approvata la bozza di protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Torino per la disciplina delle modalità della formazione nelle scuole di specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11/2017;
- ritenuto, pertanto, di finanziare, per l'anno accademico 2019/2020, presso l'Università degli Studi di Torino, i seguenti otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore* della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *igiene e medicina preventiva* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *medicina d'emergenza-urgenza* della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *neurologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *oftalmologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *patologia clinica e biochimica clinica* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *psichiatria* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *radiodiagnostica* della durata di quattro anni;
- evidenziato che il valore del trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica è stato determinato con DPCM del 7 marzo 2007, il quale ha quantificato in euro 22.700,00 l'importo della parte fissa del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica, mentre la parte variabile è stata quantificata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni del corso di studi e in euro 3.300,00 per ciascuno dei successivi anni del corso di studi, per un valore complessivo di euro 25.000,00 per ciascuno dei primi due anni del corso di studi e di euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi del corso di formazione;
- evidenziato che la spesa complessiva per il finanziamento, per l'anno accademico 2019/2020, degli otto contratti aggiuntivi regionali sopraindicati, quantificata in base al valore economico annuo di ciascun contratto determinato dal soprarichiamato DPCM del 7 marzo 2007 e alla durata delle scuole di specializzazione stabilita dal soprarichiamato DM 68/2015 (n. 6 contratti aggiuntivi regionali della durata di 4 anni e n. 2 contratti aggiuntivi regionali della durata di 5 anni) ammonta complessivamente a euro 868.000,00, così suddivisa:
 - euro 200.000,00, relativamente all'anno accademico 2019/2020, 1° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;

- euro 200.000,00, relativamente all'anno accademico 2020/2021, 2° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
 - euro 208.000,00, relativamente all'anno accademico 2021/2022, 3° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
 - euro 208.000,00, relativamente all'anno accademico 2022/2023, 4° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
 - euro 52.000,00, relativamente all'anno accademico 2023/2024, 5° anno, per n. 2 contratti aggiuntivi regionali;
- ritenuto, pertanto, di approvare la spesa complessiva di euro 868.000,00, per il finanziamento di otto contratti aggiuntivi regionali presso le scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, per l'intera durata del corso di studi;
 - dato atto che, con nota dell'11 marzo 2020 (prot. n. 1550/san), l'Assessorato sanità salute e politiche sociale ha richiesto all'Università degli Studi di Torino la possibilità di attivazione dei contratti aggiuntivi regionali sopraindicati per l'anno accademico 2019/2020;
 - considerato che l'effettiva attivazione dei contratti sopraindicati è subordinata al loro recepimento nel prossimo bando di concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria da approvarsi con decreto ministeriale, nonché al completamento dell'*iter* autorizzativo di attivazione dei contratti aggiuntivi regionali da parte dell'Università degli Studi di Torino con il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - considerato altresì che l'effettiva attivazione dei contratti aggiuntivi regionali sopraindicati, qualora assegnati, è subordinata alla stipulazione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino di apposite convenzioni disciplinanti il finanziamento degli stessi;
 - dato atto che i funzionari dell'Università degli Studi di Torino e della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali hanno collaborato alla predisposizione delle bozze degli schemi di convenzione per l'anno accademico 2019/2020, da sottoporre all'esame e all'approvazione dei rispettivi organi competenti;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;
 - considerato che il Dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per triennio 2020/2022, nell'ambito del programma codice 4.004 - Istruzione universitaria, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
 - su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;
 - ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. di determinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 11/2017, per l'anno accademico 2019/2020, il fabbisogno formativo di medici specialisti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, come indicato nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2019/2020
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
ematologia	2
geriatria	1
igiene e medicina preventiva	1
malattie dell'apparato cardiovascolare	1
medicina d'emergenza-urgenza	1
medicina interna	2
neurologia	1
oftalmologia	1
oncologia medica	3
patologia clinica e biochimica clinica	1
psichiatria	1
radiodiagnostica	1
reumatologia	1
scienza dell'alimentazione	1
Totale	19

2. di approvare, ai sensi del decreto legislativo 368/1999 e della legge regionale 11/2017, nell'ambito del fabbisogno formativo di cui al punto 1, per l'anno accademico 2019/2020, presso le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino, il finanziamento dei seguenti otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore* della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *igiene e medicina preventiva* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *medicina d'emergenza-urgenza* della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *neurologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *oftalmologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *patologia clinica e biochimica clinica* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *psichiatria* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *radiodiagnostica* della durata di quattro anni;
3. di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al punto 2 è subordinata al recepimento degli stessi nel bando di concorso nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché al completamento dell'*iter* autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del medesimo Ministero con l'Università degli Studi di Torino;
4. di stabilire che gli assegnatari dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al punto 2 sono tenuti a sottoscrivere, presso la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e

gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione prescelta, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 11/2017;

5. di rinviare a un successivo provvedimento del Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale gestione del personale sanitario l'individuazione degli assegnatari dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al punto 2, in base agli esiti della graduatoria nazionale di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 e previa verifica del possesso, in capo ai medici stessi, dei requisiti previsti dalla legge regionale 11/2017 e dell'intervenuta sottoscrizione dell'impegno di cui al punto 4;
6. di approvare la spesa complessiva di euro 868.000,00 per il finanziamento, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, per l'intera durata del corso di studi, di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali;
7. di prenotare la spesa di euro 608.000,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - anno 2020 euro 200.000,00
 - anno 2021 euro 200.000,00
 - anno 2022 euro 208.000,00;
8. di dare atto che per la restante spesa di euro 260.000,00, di cui euro 208.000,00 per il 2023 e euro 52.000,00 per il 2024 sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" dei futuri bilanci della Regione;
9. di demandare al Dirigente della Struttura sanitaria ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali l'approvazione di una maggiore spesa derivante dall'eventuale rideterminazione del valore economico dei contratti di formazione specialistica previsto con DPCM del 7 marzo 2007 ovvero dal verificarsi, in capo ai medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, delle ipotesi di sospensione della formazione di cui all'articolo 40, commi 3 e 5, del d.lgs. 368/1999 (gravidanza e malattia);
10. di demandare al Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali l'approvazione degli schemi di convenzione da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle d'Aosta per la disciplina del finanziamento degli otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al punto 2;
11. di stabilire che la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provveda a dare adeguata pubblicità ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali attivati per l'anno accademico 2019/2020, nei tempi e nei modi dovuti.